

sperimentazione ministeriale del Multitratamento Di Bella al dottor Guariniello, atto che prosegue idealmente quell'assurda linea di condotta che voleva vedere a suo tempo puniti e trasferiti i due marescialli dei Nas Firenze che accertarono gravissime irregolarità nella preparazione e somministrazione dei farmaci riguardanti la sperimentazione suddetta;

quali provvedimenti si intendano prendere per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da pressioni di qualsivoglia specie. (4-31221)

ALTEA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 riguardante l'Ordinamento Giudiziario e in particolare i requisiti di ammissione al concorso di uditore giudiziario. Tale comma era stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 23/31 marzo 1994, n. 108 (G.U. 6 aprile 1994, n. 15, serie speciale);

la nuova norma prevede che « il Consiglio Superiore della Magistratura non ammette al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale »;

la norma appare pesantemente discriminatoria perché ci si troverebbe nel classico caso in cui le colpe dei padri ricadono sui figli e ciò anche quando chi si è macchiato di un delitto ha interamente scontato la pena e si è riabilitato reinserendosi nella società civile;

anche la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 appare incostituzionale, contrastando con la citata sentenza della Corte costituzionale e in particolare con i principi degli articoli 3 e 51 della

Costituzione perché la norma non riguarda capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato, ma fa invece riferimento a comportamenti imputati ai componenti della famiglia di origine e che, in base ad una arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso —:

quali determinazioni intenda adottare perché possa cessare al più presto questa ingiusta discriminazione. (4-31227)

\* \* \*

#### INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

FUMAGALLI, MIGLIAVACCA e RUGGERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) il decreto del Ministro dell'industria (Mica) del 26 gennaio 2000 « Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico dispone che, sino al 30 giugno 2000, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengano interamente assegnate al Cesi. Il decreto in oggetto stabilisce pure che entro il 30 giugno il Ministro, di intesa con l'Autorità dell'energia elettrica ed il Gas (Aeeg), definisca le modalità per la gestione dei progetti di ricerca ammessi al Fondo;

b) su questa base Cesi, al fine di sviluppare un'attività coerente con le indicazioni del decreto (ricerche di interesse generale e a lungo termine), ha elaborato un insieme di progetti di ricerca, generalmente di durata triennale, che richiedono risorse complessive decrescenti nel triennio (142 miliardi di lire nel 2000, 137 miliardi nel 2001, 113 miliardi nel 2002);

c) non sono ad oggi ancora state emanate le modalità di gestione della ricerca di sistema; viene quindi a mancare ogni copertura economica per le ricerche già avviate e su cui si sta procedendo.

L'interruzione delle attività porterebbe in primo luogo ed uno spreco delle risorse già investite ed inoltre verrebbe a crearsi una riduzione insostenibile dei ricavi del Cesi (circa il 25 per cento del *budget* 2000) —

se non ritenga opportuno:

1) garantire il finanziamento al Cesi dei progetti di ricerca per il periodo dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, data alla quale i meccanismi di gestione saranno a regime. La garanzia del finanziamento si potrebbe ottenere con un contratto tra la Segreteria di gestione del Fondo della RdS (prevista presso il gestore della rete di trasmissione nazionale) e Cesi, sulla base del programma di ricerca già avviato dal Cesi stesso dal 1° gennaio 2000. Per eliminare il rischio di perdite elevate nel bilancio Cesi 2000 (superiori ad 1/3 del capitale sociale) con i conseguenti effetti negativi sull'occupazione, detto contratto dovrebbe essere stipulato entro il 31 dicembre 2000;

2) prevedere il finanziamento totale delle attività di RdS e solo eccezionalmente parziale. Si tratta infatti di ricerca su temi di interesse generale con ricadute a medio-lungo termine e che quindi non favoriscono la competitività di uno specifico operatore. (5-08151)

RASI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il parco delle centrali elettriche Enel è parzialmente obsoleto e non è in grado di produrre a prezzi competitivi;

la dismissione delle centrali Enel per complessivi 15 mila MW non è immediata e inoltre il loro ammodernamento richiederà altro tempo;

occorreranno mesi prima che la Borsa del mercato elettrico, di cui non sono state ancora definite le regole di funzionamento, possa diventare operativa e, quando lo sarà, è assai probabile che le offerte di elettricità potranno essere allineate ai prezzi del mercato italiano;

la possibilità di importare energia elettrica a prezzi competitivi è ridotta sia dai contratti « *take or pay* », sia dalla scarsa capacità di trasporto della nostra rete e dalle interconnessioni con le altre reti europee;

siamo stati il primo Paese, e finora l'unico, ad applicare la *carbon tax* che grava sul costo dell'energia elettrica;

per tutto ciò il costo dell'energia elettrica in Italia è attualmente assai più alto di quello di altri Paesi europei;

un maggior uso del carbone da parte dell'Enel, nelle centrali a suo tempo dotate delle migliori caratteristiche ecologiche esistenti in Europa, contribuirebbe a ridurre il costo dell'energia elettrica, ma è impedito da disposizioni di autorità locali;

il cosiddetto periodo transitorio, prima che la liberalizzazione del mercato elettrico sia effettiva ed efficace, potrà avere una durata, attualmente non prevedibile, ma certamente non breve;

importanti industrie di base italiane, fra cui quelle dell'elettrochimica, dell'elettrometallurgia, del vetro, del cemento ed altre, sono in gravissima crisi di competitività poiché il costo dell'energia elettrica incide dal 15 al 30 per cento e, in alcuni casi, arriva ad incidere fino al 70 per cento sul costo finale dei loro prodotti —:

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per accelerare la dismissione delle centrali Enel, realizzare la Borsa del mercato elettrico e, soprattutto, adeguare la rete e le sue interconnessioni internazionali;

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare in favore delle industrie che consumano grandi quantità di energia elettrica e che, dovendo pagare molto di più dei loro concorrenti europei, si trovano a dover decidere se cessare l'attività o, quando possibile, trasferirla all'estero, decisioni, entrambe, che provocherebbero gravissime ricadute negative sia in termini economici che occupazionali. (5-08160)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

RUFFINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la ditta Gesteco spa di Povoletto (Udine) ha presentato istanza in data 16 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, per la costruzione e gestione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avente potenza di MW 5,2 e potenza termica introdotta pari a MW 22;

l'Agenzia regionale per l'ambiente ha espresso in data 8 marzo 2000 un parere in cui si afferma che non è possibile escludere in modo assoluto la formazione o l'emissione di sostanze indicate nelle tabelle A1 e A2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.07.1990;

la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha espresso, con particolare sollecitudine, parere favorevole alla costruzione della centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con delibera n. 531 del 10 marzo 2000, e quindi in contrasto con il Regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 08.07.1996 n. 0245/Pres. che sottopone a V.i.a. anche tali tipi di impianti;

il decreto del Presidente della Giunta regionale 08.07.1996 n. 0245/Pres. è entrato in vigore solo successivamente alla normativa di recepimento della Direttiva CEE il cui contenuto, peraltro, non è esaustivo della tipologia dei progetti da sottoporre a V.i.a. statale o regionale; inoltre, lo spirito della Direttiva (come si evince dalle premesse) è quello della tutela dell'ambiente, quindi lascia alla facoltà degli Stati membri di sottoporre a V.i.a. ulteriori interventi qualora gli stessi Stati ritengano che le proprie caratteristiche lo esigano;

l'assessore regionale all'Ambiente ha emanato un avviso del 27 marzo 2000, anticipato per ragioni d'urgenza, nelle more dell'adozione da parte della Giunta

regionale di analogo atto generale d'indirizzo, in conseguenza al quale la Direzione regionale all'ambiente della Regione Friuli-Venezia Giulia comunicava al Comune di Sedegliano che l'impianto in oggetto non rientra tra quelli sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale;

in data 31 marzo 2000 la Giunta regionale con delibera n. 789 ha dato mandato alla Direzione regionale dell'ambiente di predisporre tutti gli atti di competenza ai fini del recepimento organico della normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e contemporaneamente impartiva indirizzi operativi da applicare alle istanze per le quali alla data del 26 marzo 2000 non era stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

il resoconto verbale della conferenza dei servizi del 23 marzo 2000 segnala che il rappresentante del Ministero della sanità ha fatto presente che la lettera con la quale è stato dato avvio al procedimento di autorizzazione è pervenuta al Ministero della sanità il 14 febbraio 2000 e che, pertanto, per l'espressione del richiesto parere non era assolutamente ancora trascorso il termine temporale di 90 giorni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 53/98 e ha fatto raccomandazione affinché le convocazioni delle Conferenze seguano l'ordine cronologico di avvio delle istruttorie;

il Ministero dell'ambiente, rispondendo al Comune di Sedegliano in data 8 giugno 2000 in merito all'assoggettabilità a V.i.a. dell'impianto di gassificazione, affermava che dalla documentazione esistente non risulta chiara la tipologia dei rifiuti trattati dall'impianto in oggetto;

il verbale della conferenza dei servizi del 21 giugno 2000 riporta che il Ministero dell'ambiente afferma che è necessario accertare che l'impatto dell'impianto sull'area interessata sia compatibile con il quadro ambientale presente e a tal riguardo ritiene necessario acquisire uno studio inerente lo stato della qualità del-

l'aria e l'influenza che potrebbe determinare l'impianto per ciò che concerne emissioni inquinanti e punti di ricaduta;

del combinato disposto degli articoli 27, 28 e 31, commi 6, 33 e 22 e comma 11 del decreto legislativo 22/97, si dovrebbe evincere che la realizzazione di impianti di recupero non può sfuggire alla previa pianificazione mentre l'impianto di cui trattasi non compare nel vigente Piano regionale e/o provinciale dei rifiuti e quindi non dovrebbe potersi seguire la via della procedura semplificata (vedasi circolare prot. 3133 del 14 marzo 2000 inviata ai Presidenti delle regioni da parte del Servizio V.i.a. — Ministero dell'ambiente — e risposta a quesito dell'Amministrazione provinciale di Lucca del 25 luglio 1999 da parte del Ministero dell'ambiente);

la tecnologia della gassificazione utilizza la pirolisi e non la semplice combustione, come invece avviene negli inceneritori: i materiali trattati verrebbero inseriti in un letto fluido operante in assenza d'aria e surriscaldato a 450° C e a 2 bar, il gas di sintesi prodotto (on syngas) verrebbe depurato prima tramite dei ciloni e poi attraverso un depuratore funzionante con bicarbonato di sodio, in seguito tale gas verrebbe bruciato in una turbina a gas (producendo energia elettrica), da cui i gas combusti verrebbero rilasciati in atmosfera;

questa tecnologia è stata finora studiata ed utilizzata per trattare prevalentemente il carbone, ed ora viene adibita al trattamento dei rifiuti senza una reale sperimentazione sulla bontà della tecnologia e sulla pericolosità delle emissioni inquinanti in particolare in questo caso in cui non è stata richiesta nessuna V.i.a.;

è stato dimostrato che la formazione di PCDD/F (diossine), che aumenta in rapporto alla concentrazione di ossigeno, è strettamente correlata con la gassificazione del carbonio a basse temperature (la reazione basilare per la produzione di diossina consiste nell'ossidazione del carbonio in micriocristalliti a basse temperature, al di sotto dei 700° C);

l'impianto dovrebbe essere ubicato nella Zona industriale di Pannellia di Sedegliano (UD), a qualche chilometro dai paesi di Gradisca, Ravis, Pozzo, Biauzzo e dalla città di Codroipo; inoltre è a poche decine di metri dalle fabbriche limitrofe, che occupano circa 600 dipendenti, mentre nella Zona industriale sono presenti circa 1.000 operai;

il gassificatore dovrebbe trattare 25.000 ton/anno di rifiuti industriali assimilabili e assimilati, provenienti dal ciclo lavorativo della Gesteco Spa che possiede *in loco* già un impianto di separazione e recupero di rifiuti e la parte non recuperata al momento va in discarica;

la Gesteco Spa vorrebbe costruire l'impianto per gassificare tale parte di rifiuti e ricavarne energia elettrica e in data 5 febbraio 2000 ha dichiarato di trattare 16.000 ton/anno, ma visto che la ditta recupera il 50 per cento dei rifiuti in ingresso significa che solamente 8.000 ton/anno finiscono in discarica ed è dunque chiaro che l'impianto è stato sovradimensionato almeno del 300 per cento rispetto alle esigenze attuali;

questo risulta ancora più chiaro dalla lettura a pagina 1 delle integrazioni al progetto, protocollate in data 3 marzo 2000, in cui si chiarisce che la provenienza del materiale affluente all'impianto è del Nord Italia, con prevalenza delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e quindi non solo dall'impianto a monte appartenente alla ditta stessa;

va inoltre ricordato che nelle integrazioni del 3 marzo 2000 è stato chiarito che le emissioni non sono pari a 30.000 Nmc/h, bensì a 120.000 Nmc/h, ed i fumi uscirebbero alla temperatura di circa 400° C (quindi il volume effettivo dei fumi sarebbe di 290.000 mc/h);

è particolarmente significativo che si voglia costruire un impianto per il recupero di energia dai rifiuti (cercando di ottenere i finanziamenti tipo CIP 6/92) e poi far uscire i fumi a quelle temperature, senza utilizzarli invece in un serio im-

pianto combinato gas-vapore, ed è peraltro singolare che il p.c.i. (potere calorifico inferiore) del syngas si pone ai limiti superiori più ottimistici: dati di letteratura internazionale (Handbook of solid disposal) per miscele di gas analoghe a quelle del syngas riportano valori massimi di 14.000 kJ/Nmc e recentissime pubblicazioni riportano valori non superiori a 15.000 kJ/Nmc contro i 23.900 kJ/Nmc dichiarati dalla ditta;

il rendimento dichiarato e risultante dai dati disponibili è del 24 per cento, tale rendimento sembra essere un rendimento « lordo », mentre l'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 specifica che deve essere garantito un rendimento al netto degli autoconsumi non inferiore a quanto risultante dalla formula riportata ed il rendimento energetico netto in sola produzione di energia elettrica, secondo il parere dell'ingegnere incaricato dal Comune di Sedegliano, non supera il 14 per cento ragion per cui dovrebbero quindi essere esplicitati gli autoconsumi a partire dall'impianto di selezione e trasporto dei rifiuti;

un recentissimo impianto di « termovalorizzazione di scarti industriali » realizzato nel Manzanese (UD) (forno a griglia mobile e ciclo Rankine classico) prevede, con una capacità di 25.000 ton/anno di rifiuti (imballaggi, morchie di verniciatura, scarti di legno verniciato e non), un potenzialità « netta » di 2,5 MW elettrici; il progetto Gesteco parla di una potenzialità più che doppia, che non si spiega solo con un ciclo molto più complesso ed andrebbe, quindi, meglio illustrato sia il bilancio energetico che quello exergetico;

la Comunità di Sedegliano si è dimostrata assolutamente contraria alla costruzione del detto impianto mediante numerose petizioni popolari;

il Consiglio comunale di Sedegliano, con atto n. 21 del 21 marzo 2000, si è espresso contrariamente alla realizzazione di impianti simili a quello in oggetto e la Giunta comunale, con delibera n. 118 del 17 giugno 2000, ha espresso parere con-

trario alla realizzazione e gestione dell'impianto di gassificazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili —:

se quanto sopra ricordato corrisponde alle informazioni in possesso del Governo e se i Ministeri ritengono corretta la procedura seguita per la richiesta di autorizzazione ed in particolare se sia stato correttamente espresso il parere favorevole della Giunta regionale (peraltro con procedura singolarmente rapida);

se i Ministeri non ritengano, vista la complessità e le dimensioni dell'impianto, che l'autorizzazione debba essere subordinata ad un accertamento approfondito di tutti gli aspetti della realizzazione in modo da dare convincente risposta alle fondate preoccupazioni formulate dalla amministrazione e dalla comunità di Sedegliano, visto che:

non è indicata chiaramente la composizione merceologica dei sovralli immessi nel reattore in quanto la ditta afferma che « la gassificazione sarà applicata ad alcuni dei rifiuti non pericolosi elencati al punto 17 dell'Allegato 1 »;

non è indicata la composizione chimico-fisica dei residui da processo di gassificazione;

non è indicata l'analisi chimica del gas in uscita dal reattore e quindi non è dato sapere se dalla reazione vi sia formazione di microinquinanti;

la depurazione del gas tramite cicloni non è certamente la migliore tecnologia esistente;

si afferma che la tecnologia di purificazione proposta (processo Neutrec/Solvay) garantisce, nel syngas prodotto, il rispetto dei limiti di qualità del combustibile secco previsti: al punto 11.3 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 si specificano i limiti delle emissioni nel caso specifico di utilizzo di turbina a gas, poiché non è detto che la combustione di un gas dalla composizione, ovviamente, entro i parametri di legge, garantisca automaticamente anche il rispetto dei limiti

di emissione, che dipendono da molti fattori legati ai parametri di combustione (altrimenti il legislatore non si sarebbe preoccupato di specificarli), mentre la ditta Gesteco a pagina 6 delle integrazioni al progetto, settimo capoverso, afferma che « se le concentrazioni specifiche degli inquinanti nel syngas dopo purificazioni saranno garantite essere minori a quelle previste da legge, è evidente che le emissioni finali (fumi esausti da turbogas e bruciatore ausiliario) rispetteranno certamente i limiti previsti al punto 11.3 »;

nell'impianto è previsto l'utilizzo, per il sostentamento del processo, di gas metano, e questo probabilmente comporta la verifica delle emissioni anche secondo l'Allegato 2, suballegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, nonché pone dei problemi sull'effettivo rendimento dell'impianto; non risulta che la ditta Gesteco abbia seguito la procedura semplificata in modo chiaro e completo;

l'impianto avrà bisogno di un discreto quantitativo di acqua di processo/raffreddamento; si veda la documentazione Ansaldo sul generatore ove si parla di un fabbisogno di 36 m<sup>3</sup>/h, cioè di 600 litri/minuto, di acqua di raffreddamento, inoltre nella documentazione sull'impianto PKA-Pirolisi e Gassificazione della ditta svizzera Promacon SA si afferma che per mantenere il contenuto di sale nelle acque di lavaggio ad un livello accettabile, 200 litri di acqua di lavaggio per tonnellata di rifiuti vengono prelevati dal circuito chiuso;

se i dati riportati sono confermati, vi saranno sia un prelievo sia uno scarico « più caldo » in un corpo recettore e bisogna verificarne la compatibilità con lo strumento urbanistico e con le risorse ambientali;

la portata dei fumi in uscita dalla ciminiera a 400° C è pari a 120.000 Nm<sup>3</sup>/h (circa 290.000 m<sup>3</sup>/h) ed il diametro interno della ciminiera è di 3 m, ciò significa che la colonna di fumi si eleverà alla velocità di 41 km/h e raggiungerà ancora calda i paesi limitrofi. (4-31166)

TASSONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa che alcune imprese del Meridione hanno nei confronti dell'Enel crediti per circa cinquecento miliardi che ancora oggi l'Enel non ha provveduto a estinguere;

inoltre, l'Enel, come risulta ancora dalle notizie di stampa, in numerose procedure d'appalto avrebbe violato la legge sui lavori pubblici del 1994 n. 109 e del 1990 n. 287 in materia di *antitrust*;

tale situazione pone non poche difficoltà per le imprese elettriche del Meridione che sono costrette al licenziamento di migliaia di lavoratori con enormi danni per l'economia del Sud Italia;

mentre, dunque da un lato il Governo lancia proclami di ripresa economica, dall'altro la realtà del Paese va in opposta direzione;

tra l'altro, risulta all'interrogante che, malgrado una interpellanza e una risoluzione presentate in Commissione X, nulla sia stato fatto da parte del Governo, anzi proprio l'immobilismo dell'esecutivo denota una chiara volontà di rinnegare i diritti dei lavoratori e condanna le piccole e medie imprese alla chiusura ed al licenziamento, con danni enormi per la crescita economica e per l'occupazione —:

quali misure intenda adottare per garantire i crediti che le imprese elettriche del Meridione vantano nei confronti dell'Enel, nonché l'esecuzione degli appalti già firmati;

quali iniziative intenda assumere per favorire anche nel settore dell'energia elettrica investimenti produttivi nel Sud Italia. (4-31168)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica* — Per sapere:

gli aumenti della benzina sono stati continui, giornalieri, adesso che il prezzo

internazionale è diminuito si pratica l'elemosina con una diminuzione *una tantum* di 10-15 lire al litro, tutto ciò costituisce una vergogna ed una azione intollerabile;

il Governo non può assistere inerte a questa grossa speculazione delle compagnie petrolifere ed alla sofferenza degli automobilisti italiani costretti a pagare un prezzo esosamente alto della benzina —:

come intendano intervenire affinché l'Eni e le altre compagnie petrolifere abbassino il prezzo della benzina nella entità dovuta. (4-31177)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se non intendano subito bloccare il ricorso alla cassa integrazione ed ai prepensionamenti da società che hanno registrato attivi di gestione;

se non intendano bloccare e respingere le richieste di cassa integrazione e prepensionamenti di Fiat, Telecom, Tim, Enel, Eni ed altre grosse società pubbliche e private;

se non ritengano di utilizzare le somme stanziare per consentire corsi di addestramento presso quelle aziende, che si impegnarono ad assumere con contratti a tempo indeterminato il personale addestrato, potendo parte di detto denaro essere utilizzato quale contributo di alloggio ai giovani assunti in sede diversa da quella di residenza. (4-31186)

CUSCUNÀ. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese sono in continuo aumento le autorizzazioni all'imbottigliamento di pseudo acque minerali ed il com-

mercio delle stesse, presentate molto spesso con benefici terapeutici per i consumatori;

dette acque potrebbero non possedere i requisiti enunciati, in virtù dei quali hanno ottenuto le autorizzazioni amministrative ministeriali e regionali, per cui, quanto enunciato sulle etichette, non rispondendo a veridicità, potrebbe essere causa di danno alla salute dei consumatori;

le leggi in vigore in materia di utilizzo di acque minerali, sono superate dalla nuova cultura del diritto alla tutela del consumatore, perciò lacunose e quindi presentano vuoti normativi;

atteso quanto innanzi, è bene ricordare che i controlli previsti sulla composizione e salubrità delle acque, di cui alle norme in materia, sono approssimative e saltuarie (ogni 5 anni), e spesso le autorità inquirenti, interessate da singoli cittadini o dalle organizzazioni che tutelano la salute del consumatore, sono resi impotenti ad ogni azione di verifica —:

se non ritengano urgente e doveroso intervenire in difesa della salute pubblica, rivedendo e modificando, con proprio provvedimento, il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 gennaio 1992 n. 105 che testualmente recita: « è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione (imbottigliatore) di cui all'articolo 5 di procedere all'affidamento delle analisi previste dal comma 1 lettera C almeno ogni 5 anni, dandone preventiva comunicazione ai competenti organi regionali »; riducendo notevolmente il tempo fatto obbligo per le analisi di laboratorio, ad anni uno (1) con controlli di campioni di acque minerali, prelevate dalle bottiglie in vendita. (4-31204)

\* \* \*

#### INTERNO

*Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nella prima metà degli anni '90, a seguito delle indagini avviate dalla Dire-